Legge regionale 29 ottobre 2002 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

**Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico.**

## Art. 28 ante bis

*(Rideterminazione delle scadenze elettorali) (1)(4)*

**1.** In via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee di tutti i Consorzi sono convocate nell'anno 2021, non oltre il 30 giugno 2021 in occasione delle consultazioni elettorali amministrative o politiche in programma in Friuli Venezia Giulia nel primo semestre dell’anno 2021. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere.

(2)

**1 bis.** Le Assemblee dei Consorzi di bonifica sono convocate oltre il termine di cui al comma 1, in occasione delle consultazioni elettorali amministrative o politiche in programma in Friuli Venezia Giulia nel primo semestre dell'anno 2021, qualora le consultazioni medesime siano rinviate, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a una data successiva al 30 giugno 2021.

(3)

Note:
**1** Articolo sostituito da art. 2, comma 19, L. R. 12/2018

**2** Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

**3** Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

**4** Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 16/2012